

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

I chiarimenti del dipartimento della Funzione Pubblica in relazione all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile – Art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 (come sostituito dall'art. 49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112)	2
Comunicato del 1° agosto 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture in relazione alla trasmissione dei dati riguardanti gli appalti pubblici	3
Deliberazione del 30 luglio 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori servizi e forniture in relazione all'entità ed alle modalità di versamento di contributi per gli appalti pubblici	3
Entrata in vigore la legge di conversione del D.L. 112 del 25 giugno 2008 e pubblicazione del testo coordinato	4
Comunicazione del 6 agosto 2008 del Ministero dell'Istruzione degli importi da corrispondere ai Comuni in relazione agli oneri dovuti per il pagamento della TARSU/TIA	4
Modalità relativa alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2007 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni – Il Decreto 8 agosto 2008	4
L'obbligo della comunicazioni dei dati relativi agli utenti del servizio di smaltimento rifiuti – La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.355/e dell'8 agosto 2008	5
Il trattamento IVA applicabile alla cessione gratuita di immobile nei confronti di un Comune –	
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 349/e del 7 agosto 2008	6

I chiarimenti del dipartimento della Funzione Pubblica in relazione all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile – Art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 (come sostituito dall'art. 49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

Con parere UPPA n. 49 dell'agosto 2008, il dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in relazione ad alcuni quesiti e problematiche inerenti ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.lgs n. 165 del 2001 novellato da ultimo dall'art. 49 del D.L. n. 112 del 2008.

Anzitutto il parere si occupa di chiarire alcune espressioni contenute nell'art. 36 novellato ed in particolare: «fabbisogno ordinario» ed «esigenze temporanee ed eccezionali»:

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, il primo comma del nuovo articolo 36 conferma che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è il modello *standard* del pubblico impiego; inoltre l'elemento di caratterizzazione del settore pubblico è il fabbisogno ordinario che si concretizza, attraverso la dotazione organica, in un valore quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero delle funzioni ordinarie dell'amministrazione.

Ne deriva che le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come esigenze di carattere continuativo e duraturo e quindi permanente, devono trovare soddisfazione esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato.

Altro elemento caratterizzante il settore pubblico, come indicato dal vigente primo comma dell'art. 36, è dato dal fatto che le assunzioni debbano avvenire seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del D.Lgs 165/2001, ovvero nel rispetto del principio della concorsualità.

Quanto sopra premesso il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile è consentito a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. E' senz'altro ammissibile la riconduzione di dette esigenze alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 del citato D.lgs 368/2001, anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché caratterizzate dalla temporaneità.

Conseguentemente è invece escluso che le predette esigenze possano riferirsi ad un fabbisogno ordinario e permanente, anche in presenza di un regime restrittivo delle assunzioni a tempo indeterminato.

La valutazione sulla temporaneità dell'esigenza rimane facilmente identificabile. Riguardo l'eccezionalità occorre precisare che non va intesa in termini di imprevedibilità quanto piuttosto di straordinarietà.

Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro si intende che per gli stessi, data la loro vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si possa prescindere dall'esigenza temporanea ed eccezionale purché ciò emerga inequivocabilmente dalla programmazione triennale del fabbisogno che dovrà tenere conto della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Comunicato del 1° agosto 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture in relazione alla trasmissione dei dati riguardanti gli appalti pubblici

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emesso un comunicato in relazione alla *TRASMISSIONE DEI DATI UTILI PER LA REDAZIONE DEI PROSPETTI STATISTICI* in materia di appalti pubblici e precisamente:

1. da lunedì 4 agosto è disponibile presso il sito istituzionale dell’Autorità una procedura telematica operante sulla base dei dati del SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), che dovrà essere completata, entro il 30 settembre 2008, dalle stazioni appaltanti che abbiano aggiudicato, nel 2007, gare di forniture e servizi di rilievo comunitario, con i seguenti dati:

1. importo di aggiudicazione;
2. CPV almeno di terzo livello;
3. data di aggiudicazione.

2. a far data dalla pubblicazione del comunicato (1° agosto 2008), le stazioni appaltanti possono interrompere l’invio in formato cartaceo dei dati utili ai fini della redazione dei prospetti statistici.

3. le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti in formato cartaceo, antecedenti alla data di pubblicazione del comunicato, dovranno essere nuovamente effettuate attraverso la procedura telematica di cui al punto 1 nel termine ivi indicato.

Deliberazione del 30 luglio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori servizi e forniture in relazione all’entità ed alle modalità di versamento di contributi per gli appalti pubblici

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione del 30 luglio 2008 ha modificato le previgenti modalità ed entità del versamento a favore dell’Autorità stessa dei contributi sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1 commi 65 r 67 della L. 2006/2005.

Riportiamo di seguito le modifiche apportate :

“ Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l’importo totale posto a base di gara ;

gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1 settembre 2008.

Entrata in vigore la legge di conversione del D.L. 112 del 25 giugno 2008 e pubblicazione del testo coordinato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/08/2008 - Supplemento ordinario n. 196, è stato pubblicato il "testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

Comunicazione del 6 agosto 2008 del Ministero dell'Istruzione degli importi da corrispondere ai Comuni in relazione agli oneri dovuti per il pagamento della TARSU/TIA

L'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, prevede che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponda direttamente ai Comuni la somma complessiva di euro 38,734 milioni, quale importo forfetario per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - ha pubblicato sul sito istituzionale :

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/avviso_060808.shtml

il prospetto degli importi da corrispondere dal M.I.U.R., per l'anno 2008, ai Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU/TIA).

Le somme saranno erogate, ai Comuni interessati, entro il mese di novembre 2008.

Modalità relativa alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2007 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni – Il Decreto 8 agosto 2008

Sul sito del Ministero dell'Interno: <http://www.finanzalocale.interno.it/circ/decon2007.html> è possibile consultare il testo del decreto dell'8 agosto 2008 contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2007 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Il Certificato del conto del bilancio 2007 dovrà essere presentato alla Prefettura competente per territorio, entro il termine del 20 ottobre 2008.

Il documento dovrà essere presentato in stampa originale e in copia autentica, nonché su supporto magnetico (floppy disk o CD) sul quale è apposta una etichetta originale comprovante gli estremi dell'omologazione ministeriale del software.

L'obbligo della comunicazioni dei dati relativi agli utenti del servizio di smaltimento rifiuti – La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.355/e dell'8 agosto 2008

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati acquisiti nell'ambito della attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dall'articolo 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Agenzia delle Entrate afferma che, il comma 106, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) stabilisce che *"I soggetti che gestiscono (...) il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi"*.

La predetta disposizione ha introdotto l'obbligo per i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di raccogliere e successivamente comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili per i quali il servizio è istituito.

Il predetto obbligo di comunicazione gravi sui soggetti incaricati della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Ne consegue che laddove il servizio di smaltimento dei rifiuti sia gestito in forma associata - a livello sovracomunale - da un consorzio costituito a tale scopo da vari enti locali, l'obbligo di comunicazione deve intendersi posto a carico del soggetto che opera la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto degli enti locali.

I dati oggetto della comunicazione riguardano:

- i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
- i dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell'occupante-detentore dell'immobile;
- i dati relativi all'immobile occupato o detenuto.

La prima comunicazione all'Agenzia delle entrate, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, è finalizzata alla costituzione di una base di dati - utili a monitorare l'andamento di determinati fenomeni economici connessi agli immobili - acquisiti a partire dal 1° gennaio 2007, data a decorrere dalla quale deve intendersi in vigore l'obbligo.

Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007, aventi, invece, finalità di aggiornamento, dovranno essere trasmesse solo in caso di variazione dei dati relativi all'utente - beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti.

In ultimo, si evidenzia che in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell'ente gestore obbligato alla trasmissione dei dati, è applicabile la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.064,00 prevista dall'articolo 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Considerato che la comunicazione riflette i dati ricevuti dagli utenti, la sanzione non potrà applicarsi nei casi in cui il soggetto gestore del servizio non abbia ricevuto tali dati; il corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione, infatti, è impedito dal rifiuto dell'utente. In tali casi, è utile che l'ente gestore faccia apposita segnalazione, all'Agenzia delle entrate, di mancata comunicazione dei dati richiesti per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.

<p>Il trattamento IVA applicabile alla cessione gratuita di immobile nei confronti di un Comune – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 349/e del 7 agosto 2008</p>
--

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione al trattamento IVA applicabile alla cessione gratuita di un immobile effettuata da una società cooperativa nei confronti di un Comune (artt. 2 e 10 del DPR 633/72)

L'articolo 2, comma 2, n. 4), del richiamato d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono da considerare cessioni di beni «*le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (euro 25, 82) e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis*».

L'articolo 10, n. 12) del medesimo DPR n. 633, stabilisce l'esenzione dall'IVA per «*le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS*».

Bergamo, 1 settembre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord